

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO emanata nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio comunale N. 3 del 26/02/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, ART. 16 D.P.R. 380/2001 S.M.I.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio presso la sede del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Carlo De Rogatis, in virtù dei poteri attribuiti con decreto del Prefetto di Belluno n.0003669 di prot. del 29 gennaio 2019, avvalendosi ai sensi di legge delle funzioni consultive referenti e di assistenza del Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia, premesso che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019, n.1, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30 gennaio 2019, il nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno;

Premesso che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nell'art.16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i e che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,

penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del richiamato DPR 380/201, anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

Dato atto che la Regione Veneto ha determinato i criteri per la determinazione del contributo al Capo II del Titolo V della Legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e s.m.i. alla quale sono allegate le tabelle di

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

incidenza degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo costruzione, tabelle modificate con Provvedimento del Consiglio regionale n.385 del 28 maggio 1992 e per quel che riguarda la tabella A4 con Legge regionale 16 marzo 2015, n.4;

Visto che il comma 6 del richiamato art.16 prescrive che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

Richiamate pertanto le precedenti Delibere di Giunta Comunale n. 12 del 17/02/2016 per l'ex Comune di Lentiai, la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2015 per l'ex Comune di Mel, la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 15/12/2011 per l'ex Comune di Trichiana;

Considerato che le tariffe inserite nelle tabelle dell'ex Comune di Lentiai e di Mel risultano analoghe e la Delibera dell'ex Comune di Lentiai è stata aggiornata di recente;

Stabilito, per le considerazioni sopra esposte, di prendere in riferimento le tabelle allegate alla Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/02/2016 dell'ex Comune di Lentiai;

Vista la Sentenza 31 marzo 2014, n.210 del TAR Molise, Sez. I, ove si afferma la competenza del Consiglio comunale a procedere all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

Valutato pertanto necessario procedere all'aggiornamento in oggetto nel modo indicato nella tabella allegata sub "A.1 – A.2.1 – A.2.2 – A.2.3 –A.3.1 – A.3.2 – A.3.3".

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio di buona andamento della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale approvato dai Comuni estinti ai sensi dell'art.15, comma II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ed in particolare il Titolo IV che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'art.42 che contiene i *Criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi*;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

DELIBERA

1. di CONFORMARE gli importi degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i e delle vigenti disposizioni regionali prendendo in

COMUNE DI BORGIO VALBELLUNA

riferimento le tabelle inserite nella Delibera n.12 del 17/02/2016 dell'ex Comune di Lentiai, allegata alla presente definite sub "A.1 – A.2.1 – A.2.2 – A.2.3 – A.3.1 – A.3.2 – A.3.3."

2. Di DARE ATTO che gli importi di cui alle allegata tabelle si applicano ai titoli edilizi successivi alla data di approvazione della presente deliberazione.
3. Di DARE ATTO che dalla data di approvazione della presente deliberazione non risultano più applicabili le precedenti deliberazioni in essere negli ex Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana;
4. Di DARE ATTO che ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4[^] comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

Ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [BRUNO FONTANA] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso ufficio Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ubicato in Piazza Papa Luciani n.3 a Borgo Valbelluna (BL).

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
Carlo De Rogatis

Il Segretario Comunale
Fabrizio Floridia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO PER L' INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA all. alla D.G.C. n. del

TAB. A.2.3 AGRICOLTURA						
Z.T.O.	COSTO IN VIGORE DAL 1992 con correttivo art. 84 L.R. 61/85 (valore in €)		INDICIZZAZIONE ISTAT dal 92 al 2015 pari al 69%		NUOVO COSTO INDICIZZATO senza applicazione correttivo art. 84 L.R.61/85	
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	URBANIZZAZIONE PRIMARIA	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	URBANIZZAZIONE PRIMARIA €/MQ	URBANIZZAZIONE SECONDARIA €/MQ
centro storico - A -	4,19	0,52	2,8911	0,3588	7,92	0,98
residenziale - B -	3,54	0,44	2,4426	0,3036	6,69	0,83
residenziale - C 1 -	3,54	0,44	2,4426	0,3036	6,69	0,83
residenziale - C 2 -	-	-	-	-	-	-
produttive - D - *	3,54	0,44	2,4426	0,3036	6,69	0,83
zone agricole - E -	3,22	0,40	2,2218	0,276	6,09	0,76
						TOTALE
						8,90
						7,52
						7,52
						-
						7,52
						6,84

i parametri di cui alla colonna c) da applicare al costo teorico base per interventi edificatori connessi con l' attività produttiva agricola sono inoltre da moltiplicare per i seguenti coefficienti:

*per interventi richiesti da imprenditore agricolo a titolo principale:

- a) in funzione della conduzione del fondo: coefficiente 0;
- b) in funzione della conduzione del fondo: coefficiente 0,3;

*per interventi richiesti da imprenditore agricolo a titolo diverso:

- a) in funzione della conduzione del fondo: coefficiente 0,6;
- b) in funzione della conduzione del fondo: coefficiente 0,1;

gli annessi rustici pagano il contributo secondo i casi predetti, anche se incorporati in costruzioni con destinazione d' uso principale residenziale

